

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Prot. 55237

Palermo, 18.12.2020

CIRCOLARE

OGGETTO: Circolare applicativa Articolo 3 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.64 -Coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta.

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Provinciali
della Regione Siciliana

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai Direttori delle U.O. Cure Primarie
delle Aziende Sanitarie Provinciali
della Regione Siciliana

e, p.c. Ai Rappresentanti Regionali delle OO.SS.
Medicina Generale
Pediatria di Libera Scelta
LORO SEDI

I Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS), ai sensi dei rispettivi Accordi Integrativi Regionali, sottoscritti in data 12 novembre 2020 e allegati ai Decreti Assessoriali nn. 1100 e 1101 del 26 novembre 2020, supportano le Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R., per tutta la durata del periodo emergenziale, nella gestione dei soggetti "contatti stretti" o "casi sospetti di contatto".

Il Presidente della Regione Siciliana, con Ordinanza contingibile e urgente n. 64 del 10 dicembre 2020 "Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", ha disposto che i MMG e i PLS partecipino anche alla gestione dei provvedimenti contumaciali relativi alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2.

In particolare tali professionisti, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale n.32850 del 12 ottobre 2020 e limitatamente ai propri assistiti, salvo quanto specificamente indicato negli Accordi integrativi regionali siglati in data 12/11/2020, dispongono:

- a) per i soggetti con esito positivo del test per la Covid-19, il periodo di inizio e fine isolamento con l'adozione del relativo provvedimento contumaciale;
- b) per i contatti stretti di caso confermato di Covid-19, il periodo di inizio e fine quarantena con l'adozione del relativo provvedimento contumaciale.

Con la presente Circolare si forniscono indicazioni sulle modalità gestionali dei diversi casi:

A) Provvedimento di inizio isolamento

Il MMG/PLS, informato della positività del test, redige il provvedimento contumaciale di isolamento sino a guarigione, utilizzando il modulo allegato alla presente circolare (**ALLEGATO A**) e lo trasmette al Dipartimento di Prevenzione (DP) dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo modalità e/o disposizioni per la redazione del provvedimento concordate con l'Azienda.

Il MMG/PLS esegue il follow up telefonico del paziente. In seguito all'avvenuta trasmissione del provvedimento contumaciale di isolamento, il DP richiede il primo tampone di controllo al personale delle USCA, secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n.32850 del 12 ottobre 2020. Le USCA saranno responsabili della programmazione di eventuali controlli successivi al primo, in base alla presenza dei sintomi e alla eventuale persistenza della positività.

B) Provvedimento di fine isolamento

Il MMG e PLS, redige il provvedimento di fine isolamento, utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare (**ALLEGATO B**) o apposita piattaforma informatica laddove già disposto e lo trasmette al Dipartimento di Prevenzione (DP) dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo modalità e/o disposizioni per la redazione del provvedimento concordate con l'Azienda.

Per la redazione del certificato di fine isolamento il MMG e PLS dovrà attenersi a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n.32850 del 12 ottobre 2020, e specificamente:

a) Casi positivi asintomatici:

- Fine dell'Isolamento: Almeno 10 giorni dal primo tampone con tampone molecolare negativo effettuato al termine del periodo di isolamento.

b) Casi positivi sintomatici:

- Fine dell'isolamento: dopo almeno 3 giorni senza sintomi e almeno 10 giorni di isolamento dalla comparsa dei sintomi (eccetto anosmia e ageusia/disgeusia) con tampone molecolare negativo effettuato al termine del periodo di isolamento.

c) Casi positivi a lungo termine:

- Fine dell'Isolamento: Dopo almeno 7 giorni senza sintomi (eccetto anosmia e ageusia/disgeusia) e dopo almeno 21 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal primo tampone positivo in caso di persona sempre asintomatica.

Fanno eccezione:

- i soggetti immunodepressi per cui è auspicabile il riscontro di tampone negativo di fine isolamento;
- i lavoratori che debbano rientrare in azienda, per i quali, ai sensi del DPCM 3 Dicembre 2020 (Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali), valido fino al 15/01/2021, l'ingresso in azienda dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone [...]

Ai fini della redazione del provvedimento di fine isolamento, in tutti i casi su esposti il paziente dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 l'assenza dei sintomi utilizzando il modulo in allegato alla circolare (**ALLEGATO C**). Questa dichiarazione è indispensabile per redigere il provvedimento di fine isolamento e deve essere allegata allo stesso.

CASO 2. PAZIENTE POSITIVO AL TAMPONE ANTIGENICO

Il MMG/PLS informato della positività del test redige il provvedimento di isolamento e lo trasmette al DP, secondo modalità concordate con l'Azienda ed esegue il follow up telefonico del paziente. In seguito all'avvenuta trasmissione del provvedimento di isolamento, il DP richiede il tampone molecolare di conferma al personale delle USCA.

In caso di negatività del test molecolare di conferma il MMG o PLS dispone la fine del periodo di isolamento (**ALLEGATO B**) o apposita piattaforma informatica laddove già disposto e lo trasmette al paziente e al DP, secondo modalità e/o disposizioni per la redazione del provvedimento concordate con l'Azienda.

In caso di positività del test si rimanda al Caso 1 fatte salve diverse disposizioni concordate con l'Azienda.

CASO 3. SOGGETTO "CONTATTO STRETTO" O "CASO SOSPETTO DI CONTATTO" DI CASO CONFERMATO.

Il MMG/PLS informato sul contatto di un proprio assistito con un "caso confermato" e accertatosi che il paziente rientri nella definizione di contatto stretto di caso positivo secondo quanto stabilito dal Ministero della Salute (v. box 1 allegato) redige il provvedimento contumaciale di quarantena (**ALLEGATO D**) o apposita piattaforma informatica laddove già disposto e lo trasmette al DP, secondo modalità e/o disposizioni per la redazione del provvedimento concordate con l'Azienda, specificando se il soggetto è :

- persona che vive o entra in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze o
- soggetto fragile e/o a rischio di complicanze
- convivente di caso COVID

Per queste categorie di soggetti dovrà infatti essere disposto test molecolare di fine quarantena programmato dal DP e effettuato dal personale delle USCA.

Il MMG/PLS esegue il follow up telefonico del paziente.

Se il paziente è asintomatico e non rientra nelle categorie su dette, effettua tampone antigenico rapido o altro test di sovrapponibile capacità diagnostica al 10° giorno dalla data dell'ultima esposizione con il caso positivo.

In caso di negatività del test il MMG o PLS dispone la fine del periodo di quarantena (**ALLEGATO B**) e trasmette la relativa certificazione al paziente e al DP, secondo modalità concordate con l'Azienda, unitamente al referto del tampone effettuato (**ALLEGATO E**)

In caso di positività del test questo deve essere confermato al tampone molecolare, per cui si rimanda al Caso 2 fatte salve diverse disposizioni concordate con l'Azienda, trasmettendo al DP il referto del tampone effettuato (**ALLEGATO E**)

Il MMG/PLS può inoltre redigere il provvedimento di fine quarantena, *se il paziente è asintomatico*, anche dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso (tranne nei casi su citati), senza effettuare il tampone, trasmettendolo al paziente e al DP, secondo modalità concordate con l'Azienda.

Anche in questi casi deve essere acquisita la dichiarazione di assenza di sintomi con l'utilizzo del modulo allegato alla presente (**ALLEGATO F**)


B

N.B. I conviventi di caso positivo in quanto a maggior rischio di contagio dovrebbero essere sottoposti a test molecolare contestualmente all'esecuzione del test molecolare di conferma o controllo del convivente positivo oltre che a fine quarantena.


Nel caso di contatto stretto convivente di caso positivo che non abbia provveduto a effettuare adeguato isolamento rispetto al positivo, la quarantena avrà una durata maggiore e la data di fine isolamento del caso positivo convivente verrà considerata come "*data dell'ultima esposizione con il caso positivo*" oltre il quale il contatto stretto dovrà osservare ulteriori 10 giorni di quarantena prima di essere sottoposto a test.

I provvedimenti di cui sopra vengono trasmessi al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, con le modalità di comunicazione che le medesime Aziende Sanitarie avranno cura di fornire ai medici interessati, in base ai sistemi informativi in uso.

Il Dirigente Generale DPS
Ing. Mario La Rocca



Il Dirigente Generale DASOE
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti



BOX 1 . Definizione di contatto e “contatto stretto” (dal Sito del Ministero della Salute
<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74178&parte=1%20&serie=null>)

Definizione del termine “contatto”.

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

